

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**GLI ISTITUTI RELAZIONALI:
INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
ADDESTRAMENTO, CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE**

Modulo A 5

*Lia Gallinari
SPSAL Reggio Emilia*

2020

OBIETTIVI E CONTENUTI

Obiettivo generale

Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione

Contenuti

- **Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti dal D.Lgs. 81/08**
- **La consultazione aziendale della sicurezza**
- **Le relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione**

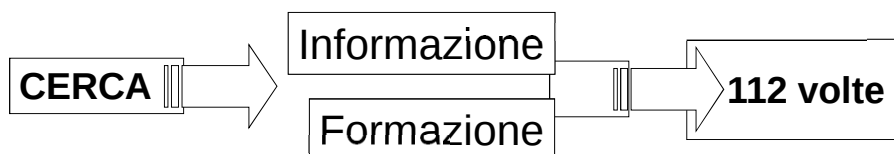
Sulle tavolette di cera non puoi scrivere nulla se non dopo aver cancellato quel che c'è già scritto.



Ma per ciò che riguarda la mente non è così: lì non puoi cancellare quel che c'è già finché non ci hai scritto qualcosa di nuovo.

Bacone, citato in Elkana - Antropologia della conoscenza

La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008



D.Lgs. 81/08 – Titolo I
Capo I - Definizioni generali – Art. 2 Definizioni

FORMAZIONE

Processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

INFORMAZIONE

Attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

ADDESTRAMENTO

Attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15 c. 1

.....

- n) informazione e formazione adeguate per i **lavoratori**
- o) informazione e formazione adeguate per **dirigenti e i preposti**
- p) informazione e formazione adeguate per i **RLS**
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori
- r) partecipazione e consultazione dei lavoratori
- s) partecipazione e consultazione dei RLS

.....

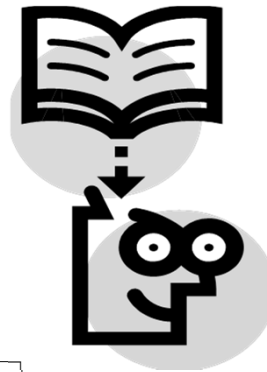
Art. 15 c. 2

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

INFORMAZIONE

Qualunque segno-messaggio prodotto da un emittente e recepito da un ricevente che modifica lo stato di conoscenza preesistente del ricevente

Es.: foglio informativo con organigramma del sistema prevenzione in azienda



SAPERE – acquisizione di conoscenza

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 c. 1)

IL DDL PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Responsabile SPP, addetti e medico competente

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Pericoli da sostanze e preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 50 c.1

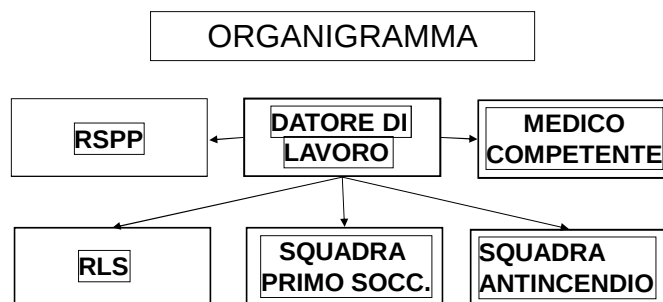
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti:

- la valutazione dei rischi
- le misure di prevenzione
- le sostanze e i preparati pericolosi
- le macchine, gli impianti
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
- gli infortuni e le malattie professionali

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

L'RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS)

INFORMAZIONE ALLA SICUREZZA



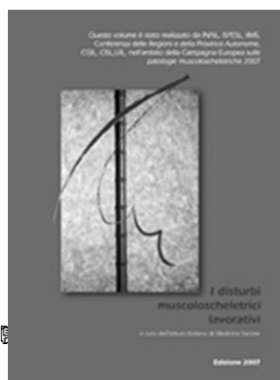
L'azione informativa deve contenere dati, nozioni che siano:
VERE ED ESAUSTIVE
CHIARE E COMPRENSIBILI
MEMORIZZABILI

INFORMAZIONE - MATERIALI



INFORMAZIONE - MATERIALI

I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi



Questo opuscolo rappresenta uno strumento di informazione completo ai lavoratori sia per quanto concerne le diverse condizioni lavorative, sia per l'adozione di comportamenti di protezione della propria salute e benessere utili anche nella vita extralavorativa. In collaborazione con: IIMS, ISPEL, CGIL, CISL, UIL, UGL, UNIONQUADRI, CONFAGRICOLTURA

Prodotto: Volume

Edizioni: INAIL - 2007 (2^a ed.)

Disponibilità: Consultabile anche in rete

Informazioni e richieste: contatta la Direzione INAIL della tua regione

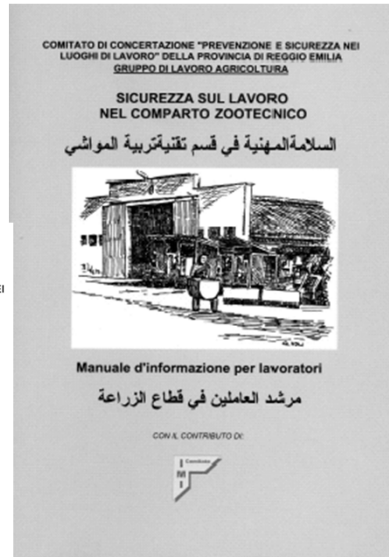
INFORMAZIONE – MATERIALI in LINGUA



OBIETTIVI :
 CONOSCERE LE LEGGI ITALIANE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA
 CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI SALUBRITA' DEI LUOGHI DI LAVORO
 CONOSCERE LE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DI IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE
 CONOSCERE GLI ENTI DI VIGILANZA E LE FUNZIONI



目的 :
 了解有关卫生和安全方面的意大利法律条文;
 掌握劳动场所中对于有益身体健康而必不可少的基本知识;
 掌握设备、机器和器具的主要安全知识;
 了解有关的监管机构及其职能所在。



REQUISITI DI UN MATERIALE

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| ✓ ATTRATTIVA | ⇒ | MI PIACE |
| ✓ COMPRENSIBILITA' | ⇒ | LO CAPISCO |
| ✓ ACCETTABILITA' | ⇒ | SONO D'ACCORDO |
| ✓ COINVOLGIMENTO PERSONALE | ⇒ | MI RIGUARDA |
| ✓ PERSUASIVITA' | ⇒ | DEVO PROPRIO FARE COSI' |
| ✓ ATTENDIBILITA' | ⇒ | SE LO DICONO LORO CI CREDO |

ESERCIZIO – Informazione

Mandato

Individuare gli obblighi informativi, a carico del RSPP, verso i soggetti previsti

SOGGETTO: DATORE DI LAVORO

VERSO CHI

CHE COSA

RSPP

MEDICO
COMPETENTE

RLS

LAVORATORI

FONTI UTILI

SITI WEB

<http://www.saluter.it/>

<http://osha.europa.eu/OSHA>

<http://www.reteagenziesicurezza.it>

<http://www.diario-prevenzione.it/>

<http://www.regione.toscana.it/ius/ns-lavoroesalute/>

<http://www.sirs.provincia.bologna.it/>

<http://www.amblav.it/>

<http://www.suva.ch/>

<http://www.eber.org/>

<http://www.insic.it/>

<http://www.iss.it/>

<http://www.inrs.fr/>

<http://www.inail.it>

<http://www.ispesl.it>

<http://www.ministerosalute.it/servizio/usldb/regusl1.jsp>

FORMAZIONE



di
mento/apprendimento
o a preparare il discente
amento di un
ato ruolo o mansione

*Es.: Corso per Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza*

SAPER ESSERE

FORMAZIONE ACCORDI STATO-REGIONI

ACCORDO STATO - REGIONI n. 223 - 21.12.2011
FORMAZIONE DATORE AUTONOMINATO RSPP
Art. 34 c. 2 D. Lgs. 81.08 in vigore 11.01.2012

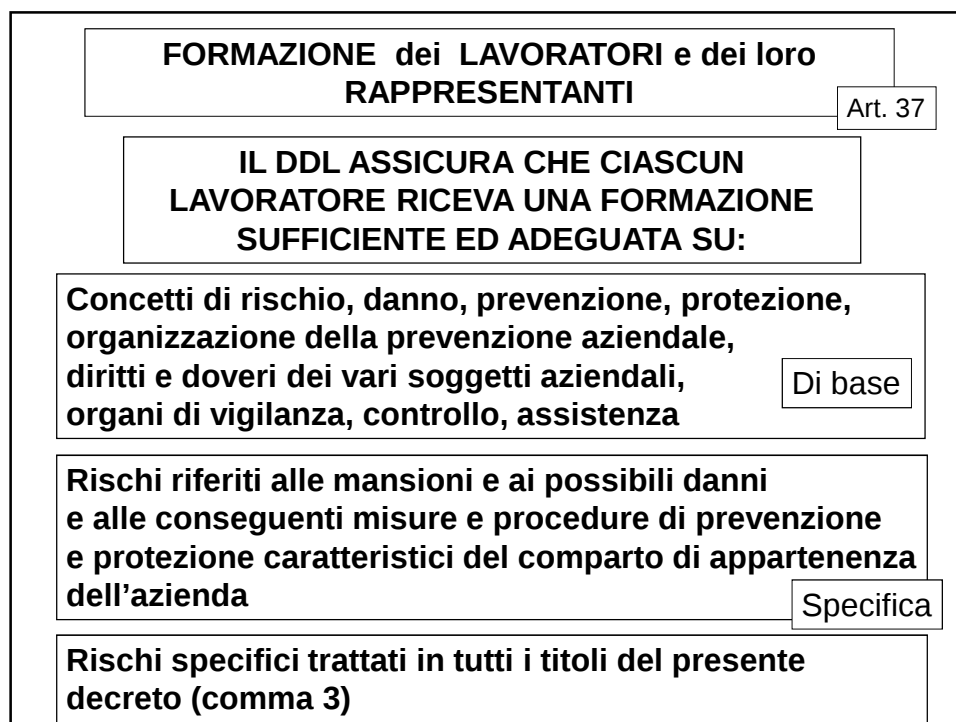
ACCORDO STATO - REGIONI n. 221 - 21.12.2011
FORMAZIONE LAVORATORI - PREPOSTI - DIRIGENTI
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81.08 in vigore 11.01.2012

ACCORDO STATO - REGIONI n. 153 - 25.07.2012
LINEE APPLICATIVE N. 221-223

ACCORDO STATO - REGIONI n. 53 - 22.02.2012
FORMAZIONE ATTREZZATURE
Art. 73 C.5 - D. Lgs. 81.08 in vigore 12.03.2013

ACCORDO STATO - REGIONI n. 123 - 07.07.2016
FORMAZIONE ASPP-RSPP
Art. 32 - D. Lgs. 81.08 in vigore 03.09.2016

DECRETO INTERMINISTERIALE 06.03.2013
QUALIFICAZIONE FORMATORI
in vigore 06.03.2014



FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

Dirigenti
Preposti
Addetti all'Antincendio, Evacuazione
Pronto Soccorso
Emergenze
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua

Essere periodicamente ripetuta: - evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

Avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio



FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore** per imprese da 15 a 50 lavoratori
8 ore per imprese con > 50 lavoratori

FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI Art. 37 D.Lgs. 81/08

CONTENUTI MINIMI

D.M. 16/09/1997

- a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) Valutazione dei rischi;
- f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) Nozioni di tecnica della comunicazione

FORMAZIONE del RLST (territoriale)

Art. 48 c. 7

- Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza

- **Modalità, durata, contenuti specifici** stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale

Percorso formativo



64 ore iniziali (minimo)

da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione o designazione

8 ore

di aggiornamento annuale

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (Tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)
- Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero (Tit. X-bis)
- Protezione atmosfere esplosive (Tit. XI)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 1

ATTREZZATURE DI LAVORO – INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Art. 73)

- ✓ condizioni di impiego
- ✓ situazioni anormali prevedibili
- ✓ ... attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante anche se da essi non usate direttamente
- ✓ adeguate e specifiche per attrezzature particolari anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone

DPI (Art. 77)

- ✓ istruzioni comprensibili
- ✓ informa preliminarmente dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- ✓ rende disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI
- ✓ assicura una formazione adeguata

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 2

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Art. 164)

- ✓ Formazione adeguata sotto forma di istruzioni precise sul significato della segnaletica, in particolare quando implica l'uso di gesti o parole

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 169)

Tenendo conto dell'All. XXXIII:

- ✓ ... informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato
- ✓ formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività

VDT (Art. 177)

- ✓ misure applicabili al posto di lavoro
- ✓ modalità di svolgimento dell'attività
- ✓ protezione degli occhi e della vista

INFORMAZIONE E FORMAZIONE **SPECIFICHE - 3**

RISCHI FISICI (Art. 184)

- ✓ misure adottate
- ✓ entità e significato dei VLE e VA e potenziali rischi associati
- ✓ risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
- ✓ modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi sulla salute
- ✓ quando i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa
- ✓ procedure di lavoro sicure
- ✓ uso corretto di DPI e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso

INFORMAZIONE E FORMAZIONE **SPECIFICHE - 4**

RUMORE (Art. 195)

- ✓ ... per i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione

CAMPI ELETTROMAGNETICI (Art. 210-bis)

Con particolare riguardo a:

- ✓ eventuali effetti indiretti
- ✓ possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico
- ✓ possibilità di rischi specifici per lavoratori particolarmente sensibili e lavoratrici in stato di gravidanza

INFORMAZIONE E FORMAZIONE **SPECIFICHE - 5**

AGENTI CHIMICI (Art. 227)

- ✓ dati ottenuti dalla valutazione del rischio e ulteriori informazioni a seguito di modifiche della valutazione stessa
- ✓ identità degli agenti, rischi per la sicurezza e la salute, relativi VLE e altre disposizioni normative
- ✓ precauzioni e azioni da intraprendere per proteggere loro stessi e gli altri
- ✓ accesso alla SDS

Assicura che le informazioni siano:

- ✓ Fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio
- ✓ Comunicazioni orali, formazione o addestramento individuale, con supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio
- ✓ aggiornate

INFORMAZIONE E FORMAZIONE **SPECIFICHE - 6**

AGENTI CANCEROGENI (Art. 239)

- ✓ agenti presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute compreso il fumo
- ✓ precauzioni per evitare l'esposizione
- ✓ misure igieniche da osservare
- ✓ indumenti da lavoro e protettivi e DPI e loro corretto impiego
- ✓ modo per prevenire incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze

PRIMA DELL'ATTIVITA' e con frequenza almeno ogni 5 anni

ETICHETTATURA IMPIANTI, CONTENITORI, IMBALLAGGI,
TUBAZIONI (anche per agenti chimici)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 7

AMIANTO FORMAZIONE (Art. 258)

Fatto salvo l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori esposti o potenzialmente esposti, devono essere formati *ad intervalli regolari*, su :

- **Proprietà e materiali**,
- Le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli per ridurla al minimo
- **Effetti sulla salute** incluso l'effetto sinergico del tabagismo
- **Procedure di lavoro** sicure, di emergenza, di decontaminazione; attrezzature di protezione,
- **Attività lavorative** che espongono all'amianto
- **DPI** delle vie respiratorie (funzione, scelta, limiti, corretta utilizzazione)
- Eliminazione dei **rifiuti**,
- **La necessità della Sorveglianza medica**

ADDETTI ALLA RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA:
«patentino» con corsi 40/60 ore (L. 257/92)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 8

AGENTI BIOLOGICI (Art. 278)

Dove il DVR evidenzia rischi per la salute:

- a) Rischi per la salute
- b) Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
- c) Misure igieniche
- d) Funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI
- e) Procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4
- f) Il modo per prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

PRIMA DELL'ATTIVITA' e con frequenza almeno ogni 5 anni

APPOSIZIONE DI CARTELLI BEN VISIBILI CON LE
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 9

FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO (Art. 286-sexies)

Se il DVR evidenzia rischi di ferite da taglio o punta e infezioni:

f) Formazione su

- 1) uso corretto dei dispositivi taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza
- 2) Procedure da attuare per la notifica, la risposta e il monitoraggio post-esposizione
- 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture.

g) Informazione con specifiche attività di sensibilizzazione e materiali promozionali su programmi di sostegno agli infortunati, norme da adottare e corrette procedure, importanza dell'immunizzazione e vaccinazione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 10

ATMOSFERE ESPLOSIVE (Art. 294-bis)

- ✓ classificazione delle zone
- ✓ modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle zone di accensione
- ✓ rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto
- ✓ rischi connessi alla manipolazione e travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili
- ✓ significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici
- ✓ rischi connessi alla eventuale presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, in riferimento all'asfissia
- ✓ uso corretto di adeguati DPI

INFORMAZIONE ANTINCENDIO

D.M. 10/03/98 All. VII

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ OGNI LAVORATORE
RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

a) rischi di incendio legati all'attività svolta

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;

INFORMAZIONE ANTINCENDIO

D.M. 10/03/98 All. VII

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ OGNI LAVORATORE
RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

d) ubicazione delle vie di uscita

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso

basata sulla valutazione dei rischi

INFORMAZIONE ANTINCENDIO

D.M. 10/03/98 All. VII

L'INFORMAZIONE DEVE:

Essere fornita al lavoratore all'assunzione ed aggiornata in caso di mutamenti che comportino variazioni della valutazione

Essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori ...

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

Hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE

Art. 37 c. 9

I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze



- adeguata e specifica formazione
- aggiornamento periodico

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

Durata dei corsi di BASE

D.M. 10/03/1998 All. IX

La durata è individuata in base alla classificazione del rischio di incendio dell'azienda nei tre livelli di previsti

Rischio BASSO :	4 ore
Rischio MEDIO :	8 ore
Rischio ELEVATO :	16 ore

Durata dei corsi di AGGIORNAMENTO

Rischio BASSO :	2 ore
Rischio MEDIO :	5 ore
Rischio ELEVATO :	8 ore

Circ. 23/02/2011

LA PERIODICITA' NON E' DEFINITA
RER indica ogni TRE ANNI

ADDESTRAMENTO

Processo finalizzato a insegnare al discente come svolgere delle azioni finalizzate a uno scopo

Es.: Fare una esercitazione di evacuazione



SAPER FARE

ADDESTRAMENTO

ATTREZZATURE DI LAVORO (Art. 73)

- ✓ condizioni di impiego
- ✓ situazioni anormali prevedibili
- ✓ adeguate e specifiche per attrezzature particolari anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone

DPI (Art. 77)

- ✓ uso corretto e utilizzo pratico
- ✓ in ogni caso, indispensabile per DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 169)

Tenendo conto dell'All. XXXIII:

- ✓ ... adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella mmc

ESERCIZIO – Informazione

Mandato

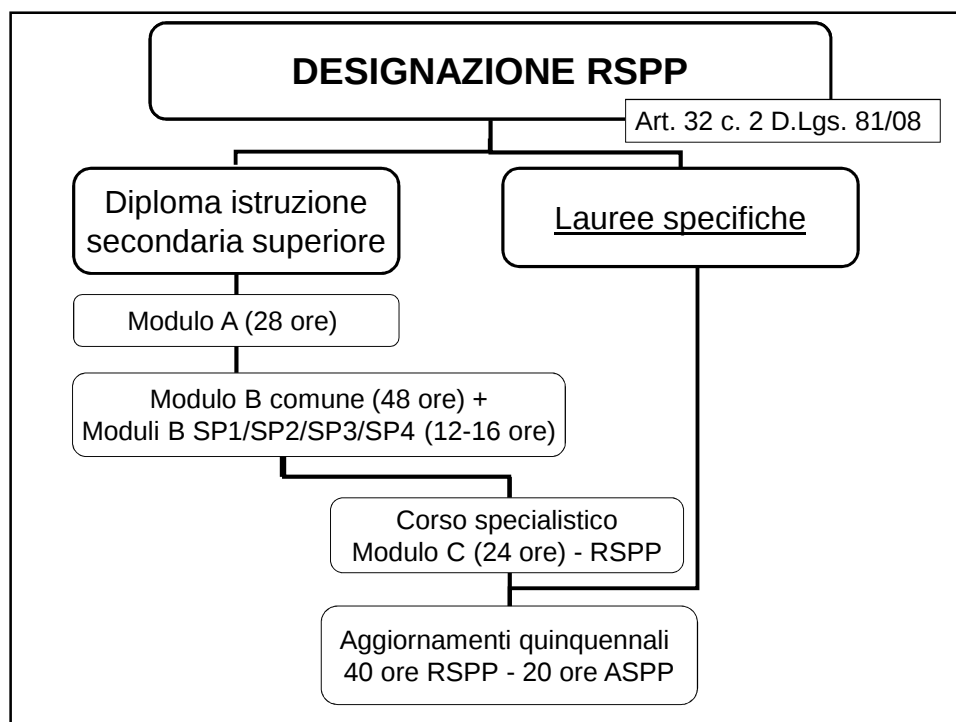
In azienda sarà presente un cantiere per lavori di ampliamento.

Predisporre un materiale informativo di tipo cartaceo (comunicazione, depliant, cartello...) che illustri i comportamenti sicuri che i lavoratori devono tenere durante i lavori.

ACCORDO STATO - REGIONI
n. 128 – 07.07.2016

FORMAZIONE RSPP - ASPP
Art. 32 D. Lgs. 81/2008

In vigore 03.09.2016



ESONERI FORMAZIONE MODULO A-B

- Specifica su Lauree e Magistrali e Specialistiche
- Equiparazione di tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
- **ALLEGATO I** - Elenco classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (art. 32, c.2, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008)
(modulo A e moduli B)
- Esonero condizionato al possesso certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master
NB. POSSIBILE ANCHE PER L'INTERO MODULO C

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

RSPP - CORSI IN MODULI

Art. 32 c. 2 D.Lgs. 81/08

DUE TIPOLOGIE DI MODULI

Moduli Generali: comuni a tutti i comparti

Moduli Specifici: comune più specifici per alcuni comparti

MODULO A (generale) - 28 h

MODULO B (comune) - 48 h

MODULO B (specializzazione)

SP1 - SP 3 (..) – 12 h

SP2 - SP4 (...) . 16 h

MODULO C (specialist.) - 24 h (solo RSPP)

RSPP

Add.SPP

TOTALE
Min. 100
Max. 116

TOTALE
Min. 76
Max. 92

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Per ogni Modulo è obbligatorio ATTESTATO di frequenza con verifica dell'apprendimento

RSPP - MODULO A – ORE 28 ORE

UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE	Presentazione del corso L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008 Il Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Il sistema istituzionale della prevenzione Il sistema di vigilanza e assistenza
UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE	I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008
UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE	Il documento di valutazione dei rischi
UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi. La gestione delle emergenze La sorveglianza sanitaria
UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ORE	Gli istituti relazionali: informazione, formazione, consultazione e partecipazione

RSPP - MODULO B COMUNE – 48 ORE

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Ambiente e luoghi di lavoro
UD3	Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
UD4	Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	Rischi infortunistici: Cadute dall'alto
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videotermini
UD7	Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12	Organizzazione dei processi produttivi

RSPP – MODULI B SPECIALIZZAZIONE

MODULO B COMUNE
48 ore



MODULI B - SPECIALIZZAZIONE



Modulo SP1
Agricoltura -
Pesca
12 ore



Modulo SP2
Attività
Estrattive -
Costruzioni
16 ore



Modulo SP3
Sanità
residenziale
12 ore



Modulo SP4
Chimico -
Petrochimico
16 ore

RSPP - MODULI B SPECIALIZZAZIONE

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 -Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

RSPP - MODULO C

UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore	Presentazione del corso Ruolo dell'informazione e della formazione.
UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore	Organizzazione e sistemi di gestione
UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore	Il sistema delle relazioni e della comunicazione Aspetti sindacali
UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore	Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

VALUTAZIONI APPRENDIMENTI

MODULO A

- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande
(eventuale colloquio di approfondimento)

MODULO B

- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande
- Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento)

MODULO C

- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande
 - Colloquio individuale

AGGIORNAMENTO - MODALITA'

RSPP: 40 ore nel quinquennio
ASPP: 20 ore nel quinquennio

- Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
 - Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per TUTTO IL MONTE ORE
 - Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore
- VALIDO ANCHE PER ACCORDI PRECEDENTI**

AGGIORNAMENTO - ARGOMENTI

NON deve essere di carattere generalistico
NO riproduzione di argomenti e contenuti proposti nei corsi base

Trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore

Tematiche:

- sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
 - sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi
- sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
- sulle tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori

AGGIORNAMENTO - DECORRENZA

DECORRENZA QUINQUENNALE
dalla conclusione del Modulo B comune

DECORRENZA ESONERATI

(art. 32, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo),
obbligo di aggiornamento quinquennale
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 15.05.2008
dalla data di conseguimento della laurea, se dopo il 15.05.2008

L'ASSENZA della frequenza ai corsi di aggiornamento,
non fa venir meno il credito formativo
maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti.

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo,
consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

AGGIORNAMENTO - DECORRENZA

RSPP e ASPP per esercitare,
dovranno poter dimostrare che nel quinquennio antecedente
hanno partecipato a corsi per un numero di ore non inferiore a quello
minimo previsto.

2008	2009	2010	2011	2012	TOT
10	20	12	10	8	60

2012	2013	2014	2015	2016	TOT
Da quinquennio precedente	8	8	8	8	40

ACCORDO STATO - REGIONI
n. 221 - 21.12.2011

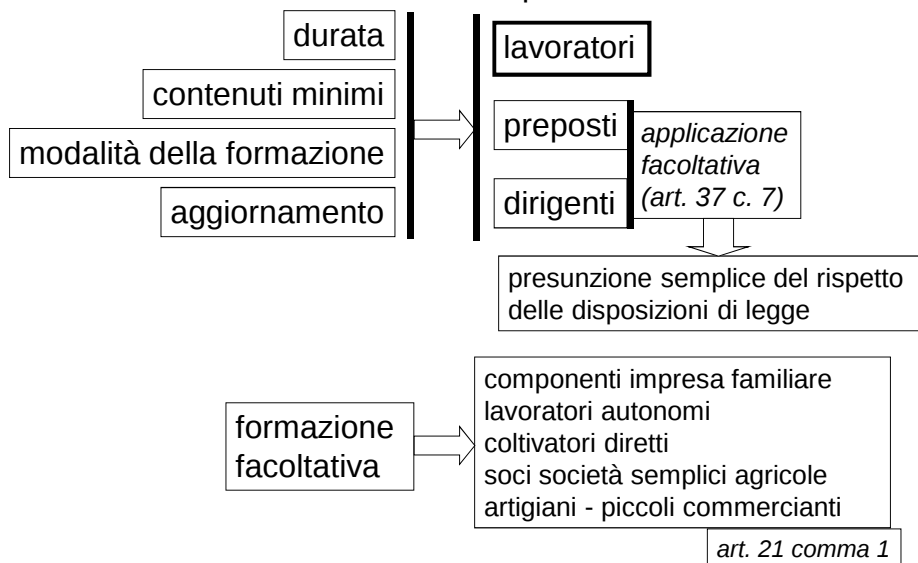
FORMAZIONE
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

In vigore 11.01.2012

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

PREMESSA

L'Accordo disciplina



FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- dai titoli successivi al 1° del D.Lgs. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

con formazione derivante da norme speciali



Ulteriori percorsi formativi specifici che prevedano una integrazione in merito a rischi specifici e, in modo dettagliato, molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela

FORMAZIONE SPECIFICA

Formazione derivante da norme speciali - Esempi

montatori ponteggi art. 136, comma 6, e all. XXI D.Lgs. 81/2008

lavoratori esposti a polveri di amianto art. 258 D.Lgs. 81/2008

attrezzature art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08 – Accordi Stato Regioni 22/02/2012

cantieri stradali Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

Non si ritengono norme speciali

movimentazione manuale dei carichi art. 169 c. 1, lett. b)

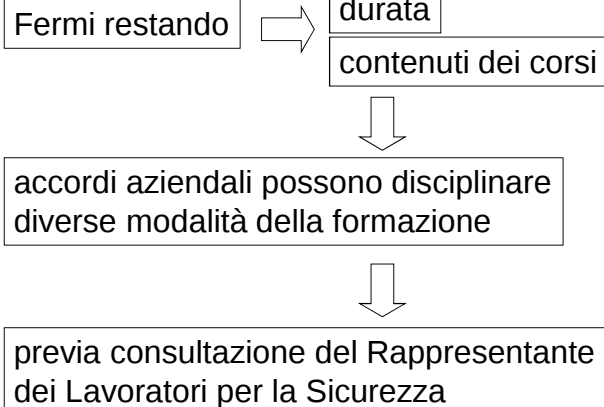
attrezzature munite di videotermini art. 177 c. 1, lett. b)



La formazione è all'interno della "Formazione specifica"

FORMAZIONE DI LAVORATORI E PREPOSTI

Diverse modalità di effettuazione



ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Lavoratori stranieri

- verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua
- modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)
- potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning per abbattere le barriere linguistiche

Partecipazione ai corsi

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, anche di lingua, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

ATTESTATI

➤ Rilasciati dagli organizzatori dei corsi

➤ Frequenza: al 90% delle ore previste

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI

ATTESTATI

Copia dell'Attestato

Per poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Vantaggio concreto
per datore di lavoro

Valore aggiunto per lavoratore,
preposto, dirigente

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

DUE MODULI DISTINTI

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

Riferimento per



componenti impresa familiare
lavoratori autonomi
coltivatori diretti
soci società semplici agricole
artigiani - piccoli commercianti

art. 21 comma 1

obbligo di altra
formazione



Se imposta da altre disposizioni
di legge, da considerarsi speciali

Es. Ambienti confinati, Rimozione amianto

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori 4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA

La durata è individuata in base
al settore Ateco 2002 – 2007 di
appartenenza, ciascuno associa-
to a tre livelli di rischio

Rischio BASSO :	4 ore
Rischio MEDIO :	8 ore
Rischio ALTO :	12 ore

+

Durata minima totale



Rischio BASSO :	8 ore
Rischio MEDIO :	12 ore
Rischio ALTO :	16 ore

Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella
Specifica ma **NON** l'Addestramento

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori

Contenuti

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Credito formativo: permanente

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Contenuti

- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Credito formativo: in casi specifici definiti

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), aumentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio, anche con seminari-convegni max 50%
- E-L.: consentita per la Formazione Generale, Formazione specifica Basso Rischio, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione

(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

Interpello 11_2013 Min. Lavoro

Azienda a Rischio
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi



Corsi per RISCHIO BASSO

(es.: amministrativi, progettisti, ...)

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto "16ore-MICS", è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo

Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda

+

FORMAZIONE PARTICOLARE
in relazione ai compiti esercitati

Durata minima: 8 ore

Durata minima
8 ore
12 ore
16 ore

+

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore
in relazione ai propri compiti (comprensive agg.to lavoratori)
anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare
salvo modifiche sostanziali delle sue funzioni nell'organizzazione
- E-L.: parzialmente consentita per Formazione Particolare (da punto 1 a punto 5) e per corsi di aggiornamento
(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Art. 37 comma 7 – art. 19

Contenuti

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE SPECIFICA
in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione
della sicurezza

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione
dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente
- E-L: consentita per tutto il corso e anche per l'aggiornamento
(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

CREDITI FORMATIVI

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui
apparteneva quella precedente



Credito formativo



Formazione Generale
Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui
apparteneva l'azienda precedente



Credito formativo



Formazione Generale

CREDITI FORMATIVI

Somministrazione di lavoro - Nuovo rapporto di lavoro

D.Lgs. 81/2015 art. 35

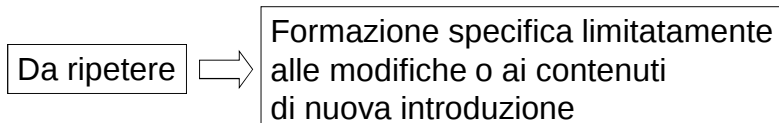
- Secondo disposizioni del contratto collettivo applicabile
- Salvo specifici accordi nel contratto (utilizzatore)



Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

CREDITI FORMATIVI

b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi



c) Formazione precedente all'assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore



**APPLICAZIONE ACCORDO
STATO-REGIONI
FORMAZIONE LAVORATORI
SCUOLA**

**OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI
SETTORE ISTRUZIONE**

ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG.TO	PREPOSTO
N O L A B O R A T O R I	NIDI MATERNE	EDUCATORI	4	4	8	6	NO
	PRIMARIE	INSEGNANTI e EDUCATORI (*) ANCHE DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO

(*) EDUCATORI se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

		OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI						
ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG .TO	PREPOSTO	
L A B O R A T O R I P A L E S T R E	SECON- DARIA I e II GRADO UNIVERS ITA'	INSEGNANTI esclusivamente D'AULA E DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO	
		INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI di materia con uso di <u>LABORATORIO o AULE</u> <u>attrezzate</u> per apprendimento di competenze tecnico-pratiche	4	8	12	6	8	
		TECNICI DI LABORATORIO	4	8	12	6	NO	
		INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA	4	8	12	6	NO	
		STUDENTI equiparati a lavoratori	4	8	12	Per Alternanza S/L	NO	

OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE						
ORDINE SCOLASTICO	TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG .TO	PREPOSTO
OGNI ORDINE E GRADO	PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA DISABILI (**)	4	8	1 2	6	NO
	COLLABORATORI SCOLASTICI	4	8	1 2	6	NO/8 ***
	AMMINISTRATIVI	4	4	8	6	NO/8 ***
	DIRIGENTI (****)	16		1 6	6	NO

(**) PERSONALE ASSISTENZA DISABILI – se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

(***) PREPOSTO – Solo per figure che, nell'ambito dell'organizzazione della scuola, svolgono di fatto l'esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l'attività di altri)

(****) DIRIGENTI - D.S.G.A - vicario- responsabili lavoratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici

OBBLIGHI FORMATIVI STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI

SCUOLA

SONO CONSIDERATI LAVORATORI:

- Art. 2**
- Soggetti che effettuano tirocini formativi
 - Allievi di istituti di istruzione e universitari
 - Partecipanti a corsi di formazione professionale
- nei quali si faccia uso di :
- Laboratori
 - Attrezzature di lavoro in genere
 - Agenti chimici, fisici e biologici
 - Apparecchiature con videoterminali

... limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori

STUDENTI = LAVORATORI - SCUOLA I

ORDINE SCOLASTICO	STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI	OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza
INFANZIA Nidi-Materne	NO	Prove di evacuazione
PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO	NO	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze
SECONDARIA II° GRADO UNIVERSITA'	SI nei Laboratori e in Alternanza Scuola-Lavoro	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Informazioni Sistema Prevenzionistico Formazione Laboratori Formazione Scuola Lavoro

INFORMAZIONE e FORMAZIONE STUDENTI - SCUOLA II

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
ACCOGLIENZA	Informazione		
LABORATORI	Formazione specifica per ogni laboratorio	da 1 a 4 ore secondo la tipologia di laboratorio (*)	* aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Formazione generale e specifica 81/08	Scuola: 4 ore Azienda: 4-8-12 ore (*)	• secondo la categoria del comparto di appartenenza dell'azienda

Formazione degli Studenti equiparati a lavoratori

Formazione di base → 4 ore

- Chi: in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica
- Quando: dall'inizio dell'uso dei laboratori
- Credito formativo: ATTESTATO (vale anche per ALTERNANZA)

Formazione specifica → 8 ore

- Chi: ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l'argomento e con il n. di ore)
- Quando: dall'inizio dell'uso dei laboratori
- Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine...
- Modalità anche CURRICOLARE

Prima dell'Alternanza Scuola-Lavoro: secondo accordi in Convenzione

DECRETO DEL FARE (Leggi 98/2013 e 99/2013)

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI E FORMAZIONE STUDENTI - ART. 32 D.lgs. 81/08

5 bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per addetti del servizio prevenzione e protezione**, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI FORMAZIONE - ART. 37

14 - bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per **dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

SISTEMA CREDITI FORMATIVI TRA PERCORSI FORMATIVI - ALLEGATO III Attuazione art. 32 5bis D.Lgs. 81/08

**PRINCIPIO DI NON RIPETIZIONE
Evitare la ripetizione di formazione già effettuata**

**già inserito nelle linee applicative
degli accordi art. 34 e 37 (CSR del 25 luglio 2012)
“la frequenza ad un corso di formazione che per
numero di ore, contenuti e argomenti, aggiornamento
possa essere ritenuto equivalente o superiore a quelli
oggetto di regolamentazione da parte degli accordi,
COSTITUISCE UN CREDITO FORMATIVO
rispetto agli accordi”**

SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III

Accordo n.128 07/07/2016

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	RSPP con Modulo A PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		RSPP con Modulo A e Modulo B3 o RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III

Accordo n.128 07/07/2016

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE RE Formazione e Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

CREDITI AGGIORNAMENTO - ALLEGATO III

Accordo n.128 07/07/2016

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata minima di 6 ore

max 50% convegni-seminario

Lavoratori *per tutti e tre i livelli di rischio*

Preposti

Dirigenti

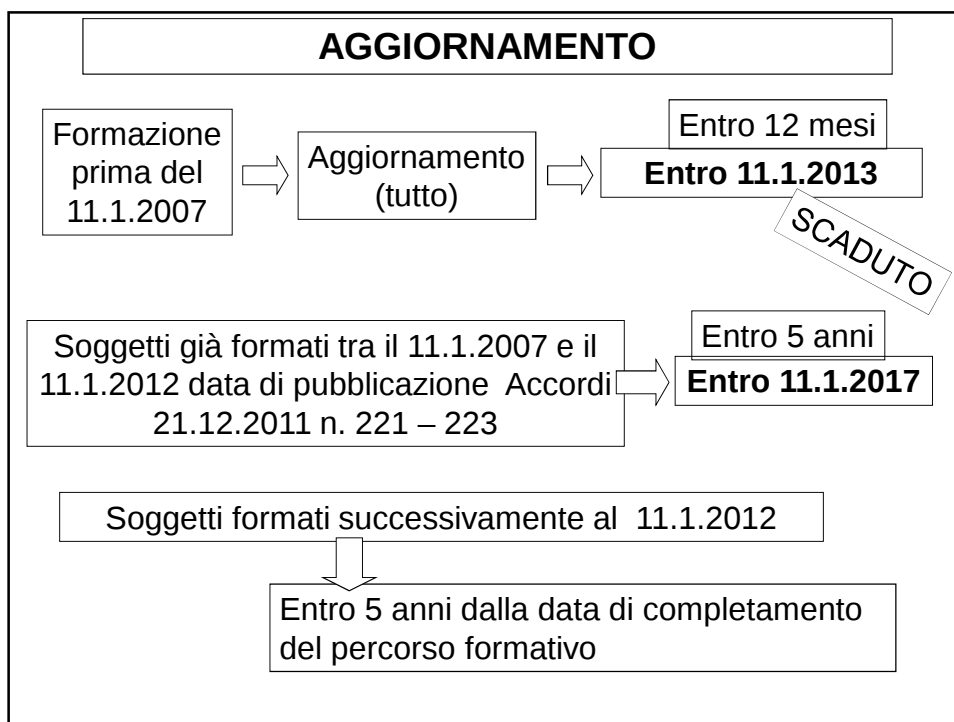
Preposti: le 6 ore sono onnicomprensive

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

ANCHE IN E-LEARNING

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016



AGGIORNAMENTO

Una parte non superiore ad 50% del percorso di aggiornamento (pari a 3 ore) può essere svolta anche con la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (*accordo ex articolo 34*) e 9 (*accordo ex articolo 37*) e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 3 ore, dovrà essere svolta nel rispetto delle regole contenute negli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al n. massimo dei partecipanti in numero 35)

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

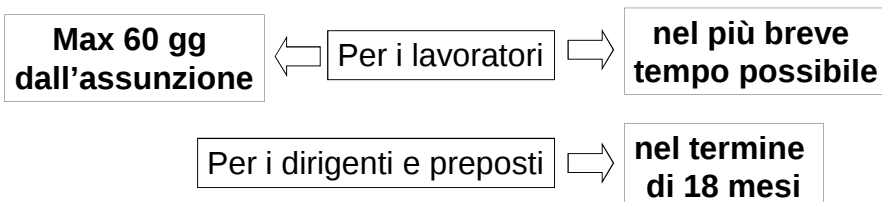
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.

In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:



FORMAZIONE - MATERIALI

NAPO IN : CHI BEN COMINCIA ... LAVORA IN SICUREZZA!



Questo video è destinato ai giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro. E' articolato in 5 brevi episodi che richiamano l'attenzione su comportamenti che favoriscono un inizio "in sicurezza" della vita lavorativa.

Scaricabile direttamente da Internet: www.inail.it
Sicurezza sul lavoro/prodotti informativi e formativi/
prodotti audiovisivi ed informatici

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Decreto Interministeriale 06.03.2013)

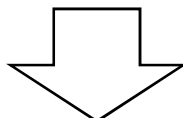
Pubblicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

FORMATORE

Decreto 6/3/2013

FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO QUALIFICATO



formatore che possiede il prerequisito ed almeno uno dei
criteri di qualificazione elencati nel Decreto.

E' ENTRATO IN VIGORE IL 6 MARZO 2014

REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

Si applicano ai docenti dei corsi per:

- LAVORATORI
- DATORI DI LAVORO AUTONOMINATI RSPP

NON – ORA

si applicano ai docenti dei corsi per:

- COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI (edilizia)
- RSPP/ASPP
- Non si applica
- ALTRE FIGURE SPECIFICHE

NON riguardano attività di ADDESTRAMENTO

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

PREREQUISITO:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (no per DDL che effettuano formazione ai propri lavoratori)

NOTA - Formatori non in possesso del prerequisito ma che al 18 marzo 2013 dimostrano di possedere almeno uno dei criteri di seguito elencati, possono svolgere l'attività di formazione.

ALTRI 6 CRITERI *differenti uno dei quali deve essere posseduto*

LA QUALIFICAZIONE E' PERMANENTE per la relativa area tematica (normativa/giuridica/organizzativa; tecnica/igienico-sanitaria; relazioni/comunicazione)

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

AGGIORNAMENTO PERIODICO (24 ore in 3 anni) – *valido anche come RSPP*

*DDL AUTONOMINATI RSPP possono effettuare formazione ai propri lavoratori purché formati come previsto dagli Accordi Stato-Regioni n. 223 21.12.2011;
NON DEVONO FARE I CORSI DA FORMATORI*

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 07.07.2016 n. 128**

**FORMAZIONE RSPP-ASPP
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**
Art. 32 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

In vigore 03.09.2016

ALLEGATO II – FORMAZIONE A DISTANZA

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E
SICUREZZA IN E-LEARNING
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016**

La formazione alla sicurezza deve essere
prioritariamente effettuata in aula

Per la formazione generale e specifica dei Lavoratori

L' e-learning può essere
una soluzione alternativa
solo quando:



non è possibile la formazione
in presenza in un'aula,
per condizioni:

- Logistiche
- Organizzative

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E
SICUREZZA IN E-LEARNING
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016**

Pre-requisiti

E- LEARNING può essere una soluzione alternativa alla
formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **prerequisiti**
relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

E-LEARNING – ALLEGATO II PREMESSA

I corsi in materia di salute e sicurezza in *e-learning*
SONO VALIDI SOLO SE espressamente previsti da:

- Norme
- Accordi Stato-Regioni
- Contrattazione collettiva,

con le modalità disciplinate dal presente Accordo
e dalle disposizioni all'allegato II.

RSPP/ASPP

- Modulo A
 - Corsi di aggiornamento
- ### **Coordinatori**
- Modulo Giuridico (28 ore)
 - Corsi di aggiornamento

E-LEARNING – ALLEGATO II APPLICAZIONE

NUOVI CRITERI ALLEGATO II VALIDO PER ACCORDI
ASR 07.07.2016 formazione RSPP n. 128
ASR 21.12.2011 formazione lavoratori n. 221
ASR 21.12.2011 formazione DDL-RSPP n. 223

**Nelle aziende inserite nel rischio BASSO
(Allegato II ASR 21.12.2011)
è consentito il ricorso alla modalità e-learning,
nel rispetto delle disposizioni all'allegato II
anche per la FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE.**

E-LEARNING – ALLEGATO II

REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Soggetti punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO)

Monitoraggio continuo del processo
(LMS – Learning Management System)

Garantire disponibilità profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning

REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

Conformità standard internazionale SCORM (Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente

Garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata

E-LEARNING – ALLEGATO II

REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING

PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

Responsabile/coordinatore scientifico del corso
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Mentor/tutor di contenuto
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Tutor di processo
Supporto ai partecipanti per l'utilizzo della piattaforma

Sviluppatore della piattaforma
Sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata

DOCUMENTAZIONE

**Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla
sicurezza e salute sul lavoro**

E-Learning consentita per:

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1° 5 della Formazione Particolare
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali
eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

ALLEGATI

Allegato II – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 – 2007
ACCORDO STATO-REGIONI N. 221 – formazione lavoratori

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

Individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione

E' opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera)

Rischio ALTO - lettera C

Va inserito il codice 33 relativo alla *"riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature"*

Errore materiale

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

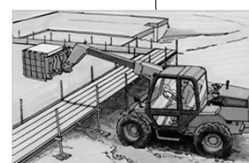
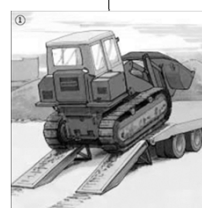
**INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
PER LE QUALI È RICHIESTA UNA
SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI.....
(Art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08)**

G.U. n. 60 del 12 marzo 2012

ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE

Specifica abilitazione degli operatori per:

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- b) Gru a torre
- c) Gru mobile
- d) Gru per autocarro
- e) Carrelli elevatori
 - 1) *Carrelli semoventi a braccio telescopico.*
 - 2) *Carrelli industriali semoventi.*
 - 3) *Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici.*
- f) Trattori agricoli o forestali
- g) Macchine movimento terra:
 - 1) *Escavatori idraulici.*
 - 2) *Escavatori a fune.*
 - 3) *Pale caricatori frontali.*
 - 4) *Terne.*
 - 5) *Autoribaltabile a cingoli.*
- h) Pompa per calcestruzzo



SOGGETTI FORMATORI

....

- c) Gli ordini o collegi professionali
- d) Le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici purché organizzate per la formazione e accreditare presso le Regioni secondo modello prestabilito
- g) I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, nella formazione delle specifiche attrezzature purché accreditati presso le Regioni
- h) I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, accreditati presso le Regioni.
- ~~i) Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, istituiti nei settori di impiego delle attrezzature oggetto della formazione~~
- l) Le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici

Modificato
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

REQUISITI MINIMI DEI CORSI

Organizzazione:



- a) Individuazione di un responsabile del progetto formativo
- b) Tenuta del registro di presenza dei partecipanti dal soggetto che realizza il corso
- c) Numero massimo di 24 partecipanti per ogni corso
- d) Per le attività pratiche almeno un docente ogni 6 allievi
- e) Attività pratiche effettuate in area idonea, come da allegato I
- f) Assenze ammesse massimo 10% del monte ore complessivo

METODOLOGIA DIDATTICA

- Privilegiare le forme di partecipazione attiva
- Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione delle esperienze, nonché lavori di gruppo ecc..
- Formazione consentita anche in e-Learning, solamente per il modulo giuridico - normativo e per la parte tecnica.
- Vietato per le parti pratiche di addestramento

PROGRAMMA DEI CORSI

- Per tutte le tipologie di attrezzature è previsto un modulo giuridico normativo.
- Tale modulo costituisce formazione permanente e non deve essere ripetuto per tipologie di attrezzature simili.

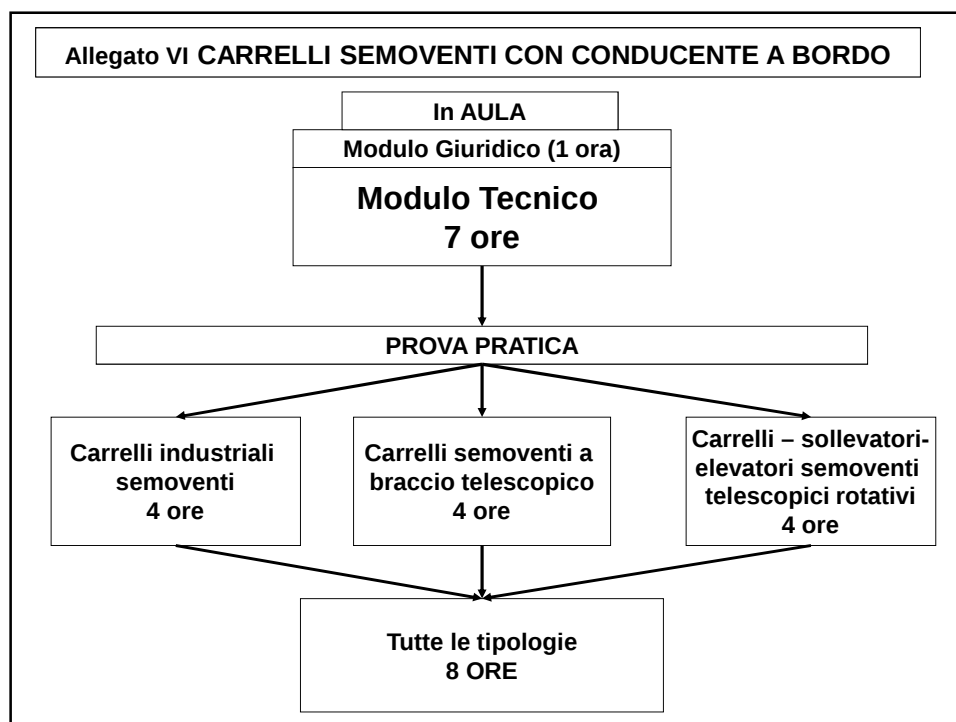
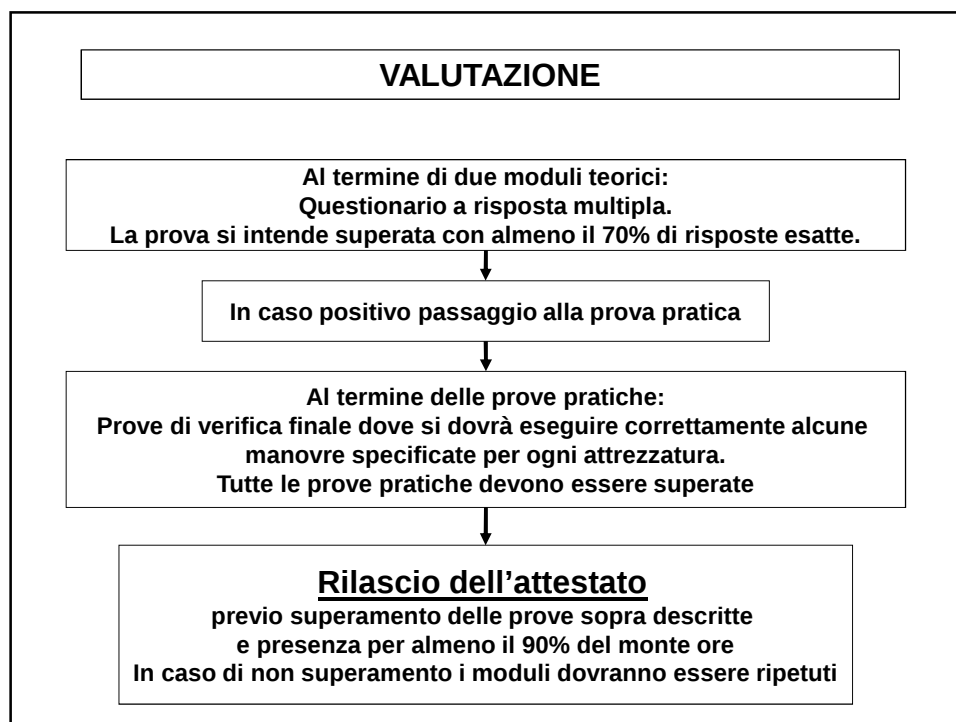
DURATA ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione di partecipazione.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 devono essere relative ai moduli pratici.

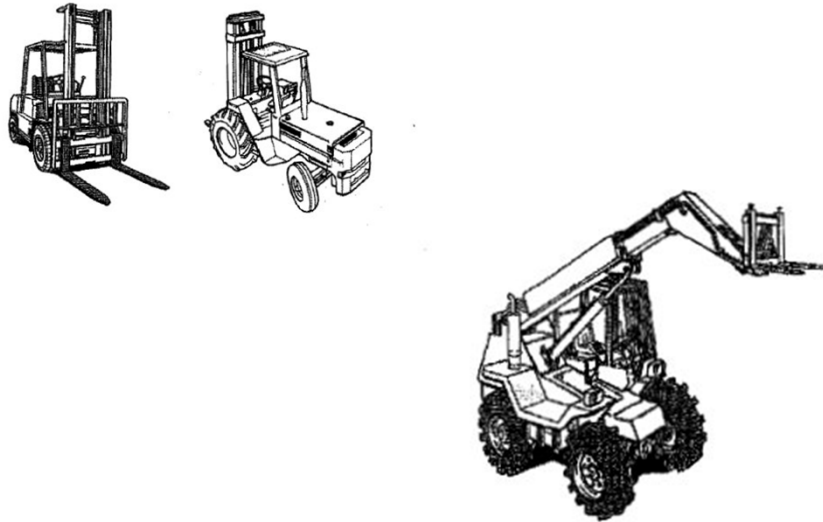
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- a) Corsi di formazione della durata complessiva e con le modalità contenute nel presente accordo
- b) corsi composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, ma di durata complessiva inferiore alla durata dell'accordo a condizione che siano integrati con corsi di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi
- c) Corsi di qualsiasi durata non completi di verifica di apprendimento a condizione che siano integrati con corsi di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi, con prova finale di apprendimento.

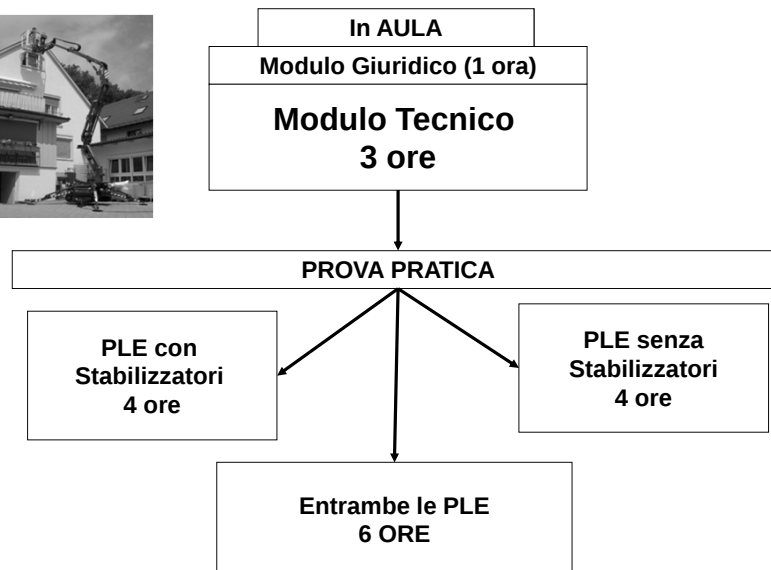


Allegato VI CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:



Allegato III PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI



Allegato III PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI



PLE con stabilizzatori



PLE senza stabilizzatori



Allegato IV GRU SU AUTOCARRO

In AULA

Modulo Giuridico (1 ora)

**Modulo Tecnico
3 ore**

PROVA PRATICA

**Modulo Pratico
8 ore**



Formazione addetti al montaggio, smontaggio, e trasformazione ponteggi	
Art. 136 D.Lgs. 81/08	
Formazione teorico-pratica, contenuti:	
➤ comprensione Pi.M.U.S ➤ sicurezza durante le operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione ➤ misure prevenzione per rischi di caduta persone e oggetti ➤ misure di sicurezza in caso di cambiamento di condizioni meteorologiche ➤ condizioni di carico ammissibile ➤ rischi di qualsiasi tipo in operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione	
Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota	
PONTEGGI 28 ORE	
a) Modulo giuridico-normativo 4 ore	
b) Modulo tecnico 10 ore	
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)	
d) Modulo pratico 14 ore	
e) Prova di verifica finale	Rilascio di attestazione abilitante alla mansione
Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 4 anni	

Formazione addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	
Art. 116 D.Lgs. 81/08	
Formazione teorico-pratica, contenuti:	
➤ apprendimento tecniche operative e uso dispositivi necessari ➤ addestramento specifico su strutture naturali e su manufatti ➤ utilizzo di DPI caratteristiche tecniche, manutenzione, durata, conservazione ➤ elementi di primo soccorso ➤ rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione ➤ procedure di salvataggio	
Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota	
Modulo base teorico pratico comune 12 ore con prova di verifica intermedia	
↓	
Modulo pratico per lavori in siti naturali o Artificiali 20 ore con prova di verifica finale	Modulo pratico per lavori su alberi 20 ore con prova di verifica finale
↓	
Rilascio di attestazione abilitante alla mansione	
Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 8 ore ogni 5 anni	

Formazione preposti alla sorveglianza nell'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Art. 116 D.Lgs. 81/08

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

Preposto con funzione di sorveglianza
(in aggiunta alla formazione per addetto)

Modulo specifico per programmazione, controllo, coordinamento

CORSO 8 ORE

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 5 anni



Formazione coordinatori per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori

Art. 98 D.Lgs. 81/08

Laurea magistrale LM 26: Ingegneria della sicurezza

Esonero corso

Esperienza nel settore
costruzioni ≥ 1 anno

LM4 Architettura e ingegneria edile
LM20 Ingegneria aerospaziale
LM35 Ing. x l'ambiente e il territorio
LM69 Scienze e tecnologie agrarie
LM73 Scienze e tecn. forestali e amb.li
LM74 Scienze e tecn. geologiche

Esperienza nel settore
costruzioni ≥ 2 anni

L7 Ingegneria civile/ambientale
L8 Ingegneria dell'informazione
L9 Ingegneria industriale
L17 Scienze dell'architettura
L23 Scienze tecniche dell'edilizia

Esperienza nel settore
costruzioni ≥ 3 anni

Diploma di geometra
Diploma di perito industriale
Diploma di perito agrario o agrotecnico

CORSO 120 ORE

Formazione coordinatori per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori

ALL. XIV D.Lgs. 81/08

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte teorica 96 ore

- Modulo giuridico 28 ore
- Modulo tecnico 52 ore
- Modulo metodologico/organizzativo 16 ore

max 60 part.

+

Parte pratica 24 ore

max 30 part.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

Aggiornamento (corsi, convegni, seminari max 100 part.): 40 ore ogni 5 anni

5 anni a partire dal maggio 2008

Formazione cantieri mobili – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

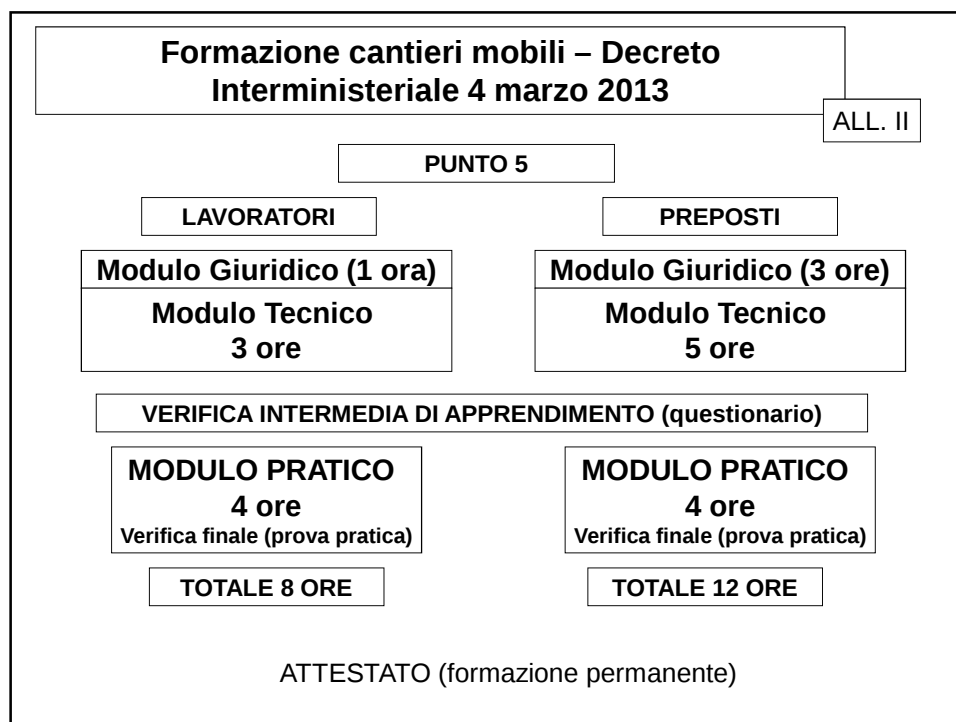
ALL. II

- E' formazione specifica non sostituisce la formazione obbligatoria; è integrativa alla formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni.

Destinatari:

- lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico
- preposti alle attività lavorative in presenza di traffico.

Il Datore di lavoro NON può essere soggetto formatore



Formazione cantieri mobili – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

ALL. II

- Aggiornamento: ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di **durata minima di 3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(entro il 20 aprile 2015)



**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL
FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

(Decreto Interministeriale 06.03.2013)

Pubblicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013

PREREQUISITO

PREREQUISITO

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

1° CRITERIO

1° CRITERIO

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza

2° CRITERIO – 1° parte

2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

2° CRITERIO – 2° parte	
2° CRITERIO	• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>In alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>In alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

3° CRITERIO – 1° parte	
3° CRITERIO	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i> a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

3° CRITERIO – 2° parte

3° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

4° CRITERIO – 1° parte

4° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) *unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)*

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

4° CRITERIO – 2° parte

4° CRITERIO

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

5° CRITERIO – 1° parte

5° CRITERIO

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

5° CRITERIO – 2° parte

5° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

6° CRITERIO – 1° parte

6° CRITERIO

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

6° CRITERIO – 2° parte

6° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

AREE TEMATICHE

Tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro

NORMATIVA / GIURIDICA / ORGANIZZATIVA

RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI

(se i rischi interessano entrambe le materie, gli argomenti vanno trattati sotto il duplice aspetto);

RELAZIONI/COMUNICAZIONE

AGGIORNAMENTO

Aggiornamento triennale mediante:

- 24 ore di frequenza a seminari, convegni, corsi nell'area tematica di competenza (almeno 8 h relative a corsi di aggiornamento)
- 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza

Decorrenza aggiornamento:

- 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto per formatori docenti già qualificati in tale data
- Data di effettivo conseguimento della qualificazione per formatori docenti non ancora qualificati



SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Datore di Lavoro autonomato RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 34 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	16 - 32 - 48 h Aggiornamento 6-10-14 h Quinquennale (5 anni)
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Mod. A: 24 h Mod.B: da 48 a 64 h Mod. C: 24 h Aggiornam. 40 h (5 anni)
Addetto SPP	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Come sopra (no mod. C) Aggiornamento 20 h (5 anni)
Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS - RLST	D.Lgs. 81/08 Art. 37 D.Lgs. 81/08 Art. 48	RLS - 32 h Aggiornamento: 4 h /anno da 15 a 50 dip. 8 h/anno > 50 dip. RLST - 64 h Aggiornamento: 8 h /anno

SOGGETTI 81/08	LEGGI	DURATA
Dirigenti	D.Lgs. 81/08 Art. 15	16 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
Preposti	D.Lgs. 81/08 Art. 37 c. 7 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	8 h aggiuntive a formazione lavoratori Aggiornam. 6 h (5 anni)
Lavoratori (rischio basso-medio-alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	Formaz. Generale: 4 h Formaz. Specifica: 4 – 8 - 12 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
Addetti Prevenzione Incendi (rischio basso – medio - alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	4 – 8 – 16 h Aggiornam. 2 – 5 - 8 h (3 anni)
Addetti Pronto Soccorso (gruppo A - B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	16 -12 h 6 - 4 h (3 anni)



grazie per l'attenzione